



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

SENTENZA CONTESTUALE

Emessa all'udienza del 11/04/2012 ex art. 429 c.p.c. come modificato dal D.L. 112/2008 convertito in L. 6.8.08 n.133, nella controversia di primo grado iscritta al N. 12687/2010 RGL, promossa

da

FRANCESCO FERGICO, con il patrocinio dell'avv. CAVAIUOLO ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 12 2021 MILANO, presso il difensore avv. CAVAIUOLO ANTONELLA

RICORRENTE

contro

FEDERAL VIGILANZA SRL, con il patrocinio dell'avv. FANARA NELLA elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 53 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. FANARA NELLA

CONVENUTA

Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro

IN FATTO e IN DIRITTO

Il ricorrente deduce di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 2.2.10 con contratto a tempo determinato, *full time*, sino al 2.7.10 per lo svolgimento di mansioni di Guardia Particolare Giurata, senza alcuna specificazione delle ragioni poste a fondamento del termine.

Aggiunge di aver prestato la propria attività sino al 5.3.10 data in cui il rapporto cessava per effetto di licenziamento determinato dal mancato superamento del periodo di prova che era stato fissato in giorni 60 di effettivo servizio.



L'assenza della motivazione è sufficiente per far ritenere sussistente tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Alla conversione del contratto segue il risarcimento del danno nella misura di 2,5 mensilità ai sensi dell'art. 32 L.183/10, che come da lettera di assunzione era pari a € 1.015,19, dandosi atto, per il calcolo della retribuzione globale di fatto, che il CCNL prevede 14 mensilità con la conseguenza che la retribuzione pesante è pari a € 1.184,38.

Per quanto riguarda il periodo di prova, si deve notare che esso era fissato in 60 giorni di effettivo servizio e aveva ad oggetto lo svolgimento di tutti i servizi stradali, fissi, notturni, diurni o aeroportuali.

Di fatto, come risulta confermato dal teste FERRARO, il ricorrente ha svolto solo una settimana di lavoro.

È stato poi ritenuto assente ingiustificato per quattro giorni.

Sempre il teste Ferraro ha dichiarato che in quei giorni avrebbe dovuto essere a disposizione in centrale ove invece non si era mai presentato, e per questa ragione era stato ritenuto assente ingiustificato.

Tuttavia appare pacifico che il foglio con i turni non era stato consegnato per tempo al ricorrente che, nel giorno in cui il prospetto è stato predisposto era di turno esterno.

Dal suddetto prospetto risulta inoltre che nei giorni in cui il ricorrente è stato assente avrebbe dovuto solo essere a disposizione della convenuta per eventuali e improvvisi servizi, ne deriva che, anche se fosse stato presente in centrale, non avrebbe potuto dare prova delle sue capacità lavorative nelle mansioni concordate.

Si aggiunga inoltre che una settimana di lavoro, a fronte di un periodo di prova di 60 giorni effettivi non appare adeguato alla previsione contrattuale.

Ne consegue che il licenziamento deve ritenersi illegittimo.

Poiché dalle dichiarazioni del teste Ferrero si deve ritenere che la convenuta non occupasse più di 15 dipendenti, né si rinvergono in ricorso dati per ritenere il contrario, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento segue la condanna alla riammissione in servizio ovvero al pagamento di un risarcimento che, in considerazione della durata del rapporto e delle altre modalità di svolgimento (ritardi del ricorrente nel giungere sul posto di lavoro come contestato dalla convenuta e confermato dal teste) appare ragionevole liquidare in 2,5 mensilità ai sensi dell'art. 8 L.604/66

Le spese di lite a carico della parte soccombente per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.



P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 3.2.10;

condanna la convenuta a risarcire al ricorrente il danno ex art. 32 L. 183/10 nella misura di 2,5 mensilità;

Dichiara illegittimo il licenziamento irrogato il 4 marzo con effetto dal 5 marzo e per l'effetto ordina alla convenuta di riassumere il ricorrente entro tre giorni ovvero a risarcirgli il danno nella misura di 2,5 mensilità;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 e che distrae a favore del legale antistatario.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 11/04/2012

Il Giudice del Lavoro

Dott. MARIA GABRIELLA MENNUNI

